

**DELIBERAZIONE 9 GIUGNO 2016**  
**300/2016/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI NELLA  
DISPONIBILITÀ DI EDIPOWER S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 giugno 2016

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente integrato e modificato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 247/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 247/10);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2011, ARG/elt 66/11 (deliberazione ARG/elt 66/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 582/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 13 febbraio 2014, 55/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 55/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 278/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 278/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 575/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2014/R/eel);
- la comunicazione di Edipower S.p.a. (di seguito: Edipower), in data 29 novembre 2012 – protocollo Autorità n. 39560 del 4 dicembre 2012 – (di seguito: prima comunicazione Edipower);

- la comunicazione di Edipower, in data 30 luglio 2014 – protocollo Autorità n. 21834 dell'1 agosto 2014 – (di seguito: seconda comunicazione Edipower);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), in data 5 giugno 2014 – protocollo Autorità n. 16036 del 9 giugno 2014 – (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, in data 10 febbraio 2016 – protocollo Autorità n. 4610 del 16 febbraio 2016 – (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione della Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: DMEG), in data 30 maggio 2016 – protocollo Autorità n. 15630 del 30 maggio 2016 – (di seguito: lettera DMEG);
- la comunicazione di Edipower, in data 1 giugno 2016 – protocollo Autorità n. 15945 dell'1 giugno 2016 – (di seguito: terza comunicazione Edipower);
- la comunicazione di Terna, in data 3 giugno 2016 – protocollo Autorità n. 15981 del 3 giugno 2016 – (di seguito: terza comunicazione Terna).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli utenti del dispacciamento, che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi, hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); e che il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato;
- gli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV di Edipower sono stati ammessi al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2013, ai sensi, rispettivamente, delle deliberazioni ARG/elt 247/10 e 582/2012/R/eel;
- con la deliberazione 55/2014/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da Edipower ai sensi del comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), l'Autorità ha stabilito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2013 per gli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; e che, secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la seconda comunicazione Edipower, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2013, in relazione agli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV; e che con la terza comunicazione, Edipower ha fornito all'Autorità le informazioni integrative richieste con la lettera DMEG;

- l'istanza di reintegrazione, avanzata da Edipower, è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 575/2014/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati da Edipower nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nelle istanze di reintegrazione dagli utenti interessati e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- dall'istanza di reintegrazione, di cui alla seconda e alla terza comunicazione Edipower, emerge che la richiesta di reintegrazione di spese generali direttamente attribuite agli impianti San Filippo del Mela (di seguito: spese generali dirette) è pari a un importo complessivo superiore sia alla stima indicata nell'istanza di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2013, di cui alla prima comunicazione Edipower, sia al corrispondente importo già oggetto di reintegrazione con riferimento all'anno 2012;
- la vigente disciplina del regime di reintegrazione, al comma 65.22, prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti;
- con la terza comunicazione Terna, sono stati comunicati i valori aggiornati del rendimento standard di cui al comma 64.13, adottati per la redazione della Relazione.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- approvare, per l'anno 2013, i valori standard proposti da Terna con la terza comunicazione omonima;
- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi, avanzata da Edipower con la seconda e la terza comunicazione omonima, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti in merito alle partite economiche oggetto di verifica da parte di Terna, alle spese generali dirette e alla riduzione dei costi fissi riconosciuti per effetto delle indisponibilità;
- adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci, rilevanti per la determinazione del Corrispettivo:
  - a) i proventi netti relativi alla compravendita di energia elettrica nei mercati dell'energia, *ex* comma 65.4, lett. a);
  - b) i proventi netti relativi alla compravendita di servizi nel mercato per il servizio di dispacciamento, *ex* comma 65.4, lett. b);
  - c) i ricavi ricevuti da Terna ai sensi dei commi 65.2 e 65.3.3 (acconti *ex* comma 65.3.9);
  - d) l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 575/2014/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di Edipower non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
  - e) i ricavi figurativi *ex* comma 65.3.1;
  - f) la maggiorazione dei ricavi derivante dall'applicazione dei vigenti criteri di valorizzazione delle offerte accettate sul mercato del giorno prima per quantità non indispensabili (*ex* comma 65.3);
  - g) la maggiorazione dei ricavi derivante dall'applicazione dei vigenti criteri di valorizzazione delle offerte accettate sul mercato infragiornaliero per quantità non indispensabili (*ex* comma 65.3.2);
  - h) i proventi dovuti al riconoscimento dei corrispettivi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
  - i) i ricavi da *Emissions Trading* *ex* comma 65.6;
  - j) gli effetti delle disposizioni sui parametri tecnici tipici relativi agli impianti San Filippo del Mela di cui ai punti da 2 a 5 della deliberazione ARG/elt 66/11, valide anche per l'anno 2013 ai sensi della deliberazione 278/2014/R/eel;
  - k) le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- in relazione alle spese generali dirette, ammettere a reintegrazione un importo inferiore a quello richiesto da Edipower e pari a quanto desumibile dall'istanza di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2013, di cui alla prima comunicazione Edipower, non risultando giustificata - alla luce degli elementi forniti dall'utente interessato - l'esigenza di superare detto valore per il normale esercizio degli impianti; e ripartire la sopra descritta riduzione tra gli impianti San Filippo del Mela in proporzione agli importi delle spese generali dirette indicati nell'istanza di reintegrazione;

- ridurre i costi fissi rilevanti per il Corrispettivo, in quanto si sono verificate le condizioni previste dal comma 65.22 in tema di indisponibilità per l'impianto San Filippo del Mela 220kV

### **DELIBERA**

1. di approvare i valori standard comunicati da Terna con la terza comunicazione omonima;
2. di prevedere che Terna riconosca a Edipower, nei termini indicati in premessa e per gli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV, il Corrispettivo per l'anno 2013, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
3. di stabilire che Terna dia seguito alle disposizioni di cui al punto 2, entro il giorno 30 giugno 2016;
4. di trasmettere l'Allegato A a Edipower e a Terna, per la finalità di cui al punto 3;
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

9 giugno 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*